

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 698

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(PIANTEDOSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(NORDIO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190,  
recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle  
operazioni di votazione

---

*Presentato il 12 dicembre 2022*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, il cui contenuto è di seguito illustrato.

L'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha disposto, per conseguire un risparmio di spese, che «A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23».

A seguito di tale disposizione, dall'anno 2014 le elezioni si sono svolte in un solo giorno, salvo che negli anni 2020 e 2021 nei quali è stato previsto – rispettivamente con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e con il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, adottati in conseguenza dell'emergenza pandemica del COVID-19 – che la durata delle operazioni di tutte le votazioni comprendesse anche il lunedì successivo, fino alle ore 15.

Si presenta ora – anche in considerazione dei crescenti fenomeni di astensionismo – l'esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, con la finalità del rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle istituzioni.

I presupposti di necessità e urgenza del presente decreto-legge risiedono nell'imminenza delle prossime consultazioni elettorali regionali, che non consentirebbe l'adozione delle modifiche normative mediante un intervento legislativo ordinario.

L'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, prevede quindi che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgano, in deroga al citato articolo 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Il comma 2 determina i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, alla cui copertura finanziaria provvede la disposizione del comma 3.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 del decreto-legge prevede, al comma 1, che per il solo anno 2023 le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il comma 2 quantifica i maggiori oneri derivanti dal comma 1, in relazione alle spese di vigilanza dei seggi, in ragione del prolungamento dei tempi delle operazioni elettorali nella giornata del martedì.

Il prolungamento delle operazioni di voto e di spoglio dei dati comporterà, infatti, l'impiego delle Forze di Polizia per un correlato numero di ore, con una presumibile maggiore spesa determinata in ragione dei costi inerenti alla corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, del compenso per lavoro straordinario e per numero 2 pasti.

Il lavoro straordinario può essere determinato in **10 ore** oltre il normale orario di servizio.

I parametri da considerare sono:

- tariffa media oraria al lordo di ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali: **€ 19,79**;
- unità da impiegare per 61659 sezioni: **60.000 circa**;
- costo medio (in sede e/o fuori sede) indennità giornaliera di OP da corrispondere alle unità impiegate: **€ 20,00**
- costo medio unitario pasto: **€ 15,00**
  - Lavoro straordinario n. 10 ore x € 19.79 x 60.000 unità) € 11.874.000,00
  - Indennità di Ordine Pubblico (€ 20,00 x 60.000 unità) € 1.200.000,00
  - Vitto (n. 2 pasti x € 15,00 x 60.000 unità) € 1.800.000,00

**T o t a l e**                    **€ 14.874.000,00**

Tali risorse incrementano il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di previsione del MEF, i cui criteri di ripartizione, sono disciplinati dal decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali

Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

12/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2022.*

**Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48, 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2023;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente avvio dei procedimenti per il rinnovo degli organi elettivi in alcune regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Prolungamento delle operazioni di votazione)*

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, sono valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA



\*19PDL0015550\*